



# COMUNE DI CASTELBELFORTE

Provincia di Mantova

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**DELIBERAZIONE N. 9 DEL 27/03/2017**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19:30, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	GAZZANI MASSIMILIANO	P	8	LEGGIO ANNA	P
2	PICCOLI ANDREA	P	9	BAROZZI DAVIDE	P
3	MANTOVANELLI VANNI	A	10	GRAZIATI ENRICO	P
4	FERRARIN ANITA	P	11	SGARBOSSA FABRIZIO	P
5	SALVARANI ANTONIO	P	12	BERNOLDI ELEONORA	P
6	ROLLO SARA	P	13	FAVALLI ALESSANDRA	P
7	MASSIMINO FRANCESCO	P			

**Totale Presenti 12**

**Totale Assenti 1**

Presiede la seduta **Il Sindaco Gazzani Massimiliano.**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale Angela Belletti.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

**OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 267/2000, il quale all'art. 149 comma 3° recita testualmente: "La Legge assicura, altresì, agli Enti Locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i Comuni e le Province in forza dell'art. 52 del D.lgs 15 Dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**CONSIDERATO** che, in attuazione della predetta normativa, il Comune si è dotato di un Regolamento Generale Delle Entrate che è stato approvato con deliberazione C.C. n.16 del 18/06/2015;

**DATO ATTO** che la finalità del regolamento approvato è soprattutto quella di agevolare i contribuenti introducendo la possibilità di chiedere la rateizzazione delle imposte comunali in quattro rate trimestrali per gli importi superiori a 2.500,00 euro. Qualora l'importo dovesse essere superiore a 5.000,00 euro sarà consentita la rateizzazione fino ad un massimo di otto rate trimestrali previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria ;

**RITENUTO** ora , al fine di dare risposta concreta alle le esigenze dei cittadini in difficoltà, di integrare predetto regolamento introducendo la possibilità di rateizzazione anche per le entrate diverse da quelle tributarie;

**VISTO** che i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 sono stati prorogati al 31/03/2017;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ;

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 ;

**UDITO** il Sindaco Gazzani illustrare l'argomento;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

**Di INTEGRARE** il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione C.C. n.16 del 18/06/2015 come segue:

**"ART. 12 BIS – RATEIZZAZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

*Fatta salva diversa e specifica normativa, per le entrate extra tributarie la rateizzazione può essere concessa su richiesta del privato cittadino in carico ai servizi sociali comunali, per un massimo di quattro rate trimestrali. Il Responsabile del servizio interessato su motivata e documentata richiesta del debitore, potrà stabilire i termini di dilazione. Le somme dovute saranno gravate dell'interesse legale vigente. "*

**Di TRASMETTERE** il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al competente Ministero delle Finanze;

*Successivamente*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

In relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 43 del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI CASTELBELFORTE**  
Provincia di Mantova

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 9 DEL 27/03/2017

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO**

Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

**RESPONSABILE II Responsabile del Servizio**  
F.to Marilena Tanferi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

**RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**  
F.to Marilena Tanferi

Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

\*\*\*

VERBALE DEL 17.03.2017

DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

REVISORE UNICO DEI CONTI  
DEL COMUNE DI CASTELBELFORTE

L'anno 2017, il giorno 17 del mese di marzo, presso la sede municipale, è stato convocato il Revisore Unico dei Conti, Marcheggiani Dott.ssa Lorenza;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione di integrazione del Regolamento generale delle Entrate e la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario;


Il Revisore Unico esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di modifica al Regolamento delle Entrate.

Letto, confermato, sottoscritto.

Ll, 17 marzo 2017

Marcheggiani Dott.ssa

Lorenza



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Gazzani Massimiliano

Il Segretario Comunale  
F.to Angela Belletti

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno, 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 07 APR. 2017 al 22 APR. 2017, al N. **L-210**

Castelbelforte, li

Il Segretario Comunale  
F.to Angela Belletti

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03 MAG. 2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il Segretario Comunale  
F.to Angela Belletti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Castelbelforte,



Il Segretario Comunale  
Angela Belletti





# Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

### INDICE

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

#### CAPO II - ENTRATE COMUNALI

Art. 2 - Individuazione delle entrate

Art. 3 - Regolamenti per tipologie di entrate

Art. 4 - Aliquote, tariffe e prezzi

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 6 - Rinuncia all'imposizione

Art. 7 - Limite di esenzione per versamenti e rimborsi. Misura degli interessi sui rimborsi.

#### CAPO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

Art. 10 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

Art. 10 Bis - Notificazione degli avvisi e degli atti

Art. 10 Ter - Recupero spese di notificazione degli avvisi e degli atti

#### CAPO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 11 - Forme di riscossione

Art. 12 - Rateizzazione

Art. 12 Bis - Rateizzazione entrate extra-tributarie

Art. 13 - Compensazione tra debiti e crediti su iniziativa del Comune

Art. 13 Bis - Compensazione tra debiti e crediti relativi a tributi locali su iniziativa del contribuente.

#### CAPO V - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA E ATTIVITA' CONTENZIOSA

Art. 14 - Annullamento e revoca d'ufficio in caso di accertamento

Art. 15 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di accertamento

Art. 16 - Accertamento con adesione

Art. 17 - Rapporti con il contribuente

Art. 18 - Interpello del contribuente

#### CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - Entrata in vigore



# Comune di Castelbelforte

## Provincia di Mantova

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART.1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto della normativa vigente.

2. La disciplina regolamentare ha lo scopo di:

2.1 Ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;

2.2 Ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;

2.3 Semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;

2.4 Individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;

2.5 Potenziare la capacità di controllo e di verifica;

2.6 Attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione dell'entrata;

2.7 Disciplinare l'istituto dell'autotutela in materia tributaria.

### CAPO II - ENTRATE COMUNALI

#### ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente Regolamento:

- I tributi comunali;
- le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune;
- le entrate provenienti dalla gestione di servizi;
- le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti crariali, regionali e provinciali.

#### ART. 3 - REGOLAMENTI PER TIPOLOGIE DI ENTRATE

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi Regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità

per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione. Sono in ogni caso validi ed efficaci gli atti adottati fino all'approvazione dei suddetti regolamenti.



# Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

3. In caso di approvazione o di modifiche dei regolamenti tributari adottate successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione l'efficacia decorre dal 1 Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

4. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data in cui sono diventati esecutivi, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.

## ART. 4 - ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

1. Le aliquote dei tributi, le tariffe ed i corrispettivi per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti e nei termini stabiliti dalla legge.

2. In caso di mancata adozione delle deliberazioni nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente, salvo diversa previsione contenuta in specifiche normative.

## ART. 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei Regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

## ART. 6 - RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. La facoltà di rinuncia all'imposizione viene esercitata in considerazione dei criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

2. Il criterio di economicità relativo si concretizza nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.

Il criterio di economicità assoluto si realizza nel momento in cui l'importo risultante a debito del contribuente comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi risulti essere inferiore ai limiti sottoindicati in relazione alle varie fattispecie:

a) Euro 50,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili, solo in sede di accertamento in rettifica del valore dichiarato.

b) Euro 100,00 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o non ancora definitive, e dalla conseguente possibile condanna al rimborso delle spese di giudizio.

c) Euro 25,00 per quanto riguarda l'importo derivante da atti di liquidazione I.C.I./I.M.U comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi. Nel caso allo stesso contribuente risultassero liquidabili, sempre per imposta, sanzioni ed interessi,



# Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

importi singolarmente inferiori a tale limite per 2 o più anni consecutivi il limite stesso si intende applicabile alla somma complessiva dei vari atti da emettere.

d) per tutte le altre fattispecie impositive si applica l'importo stabilito dalle norme statali in ordine agli importi minimi per atti di liquidazione/accertamento e per iscrizione a ruolo.

3. Il Responsabile del Tributo esercita, caso per caso, la facoltà di cui al comma 1, previa valutazione di opportunità e di buona amministrazione. A tale fine il suddetto Responsabile pone a base di riferimento i limiti di cui al comma 2, salvo possibilità di deroga per specifiche e motivate esigenze.

## ART.7 LIMITE DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI. MISURA DEGLI INTERESSI SUI RIMBORSI

1. Per economicità del procedimento, i contribuenti non sono tenuti al versamento di imposte in autoliquidazione delle entrate tributarie che non superino singolarmente l'importo complessivo di €. 12,00. Il comune non procede al rimborso delle entrate tributarie erroneamente versate, per somme complessivamente inferiori o uguali a €. 12,00.

2. Il termine entro il quale può essere richiesto il rimborso delle somme versate a titolo di tributi comunali non dovuti è fissato da norme di legge.

3. La misura annua degli interessi sui rimborsi di somme versate e non dovute e sui versamenti di imposta in seguito all'emissione di atti di accertamento, è stabilita in una percentuale pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.

4. Sono abrogate le norme contenute nei regolamenti dei singoli tributi comunali eventualmente in contrasto con il presente articolo.

## CAPO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

### ART. 8 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano esecutivo di gestione o atto di indirizzo equivalente, le attività che le determinano e che ne sono collegate.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria.

3. Per la riscossione coattiva con la procedura di cui al Dpr 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni, le attività connesse, spettano al Responsabile del servizio. Al Responsabile del Settore tributi spetta l'attività di formazione del ruolo.



# Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

## ART. 9 - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

## ART. 10 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di norme specifiche di legge si applica il comma precedente. La Giunta Comunale, sulla base della proposta del Responsabile del servizio tributi, può individuare annualmente, con atto di indirizzo nei confronti del suddetto responsabile, le tipologie di azioni di controllo da effettuare, i criteri e le priorità con cui effettuare gli stessi.

3. Al fine di limitare il contenzioso, il Funzionario responsabile del procedimento, prima della emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione, può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

## ART.10 BIS – NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI E DEGLI ATTI

1. Il Responsabile del Settore Finanziario può avvalersi, per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910, della possibilità di nominare uno o più messi notificatori sia tra i dipendenti del Comune sia tra dipendenti dei concessionari di una fase delle entrate.

2. I Responsabili di settore possono avvalersi delle possibilità previste dai commi 179 e seguenti della Legge n.296 del 27/12/2006, anche utilizzando dipendenti dei concessionari delle varie fasi delle entrate.

## ART.10 TER – RECUPERO SPESE DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI E DEGLI ATTI

1. Il Comune pone a carico del soggetto destinatario della notificazione degli avvisi di accertamento o comunque di altri atti di riscossione tributaria, le spese di notifica periodicamente fissate dalla Giunta comunale in sede di applicazione delle tariffe per i servizi comunali tenendo in considerazione i costi diretti e indiretti sostenuti dall'amministrazione comunale per l'espletamento di tale attività.



# Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

## CAPO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

### ART. 11 - FORME DI RISCOSSIONE

1. La riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate, può avvenire con le seguenti modalità:
  - a) attraverso la procedura prevista con Dpr 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.
  - b) In economia come previsto dalle normativa vigente. In questo caso il Funzionario responsabile dell'entrata, valutata la convenienza dell'operazione può avvalersi di servizi di supporto esterni.
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione coattiva avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella legge 639/1910.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
4. E' altresì possibile, sempre previa valutazione della convenienza economica da parte del Responsabile dell'entrata, provvedere alla cessione del credito ai sensi della vigente normativa.
5. Il Comune pone a carico del debitore le spese sostenute in base alla modalità di riscossione coattiva scelta come più efficace tra quelle previste dai commi precedenti.
6. Il Comune pone altresì a carico del contribuente il costo della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento emessi.

### ART. 12 - RATEIZZAZIONE

1. Il contribuente che a seguito di avviso di accertamento o liquidazione di imposte comunali è debitore nei confronti del Comune di un importo complessivo superiore a 2.500,00 euro può chiedere, entro 60 giorni dalla notifica dei suddetti atti, la rateizzazione di tale importo in un massimo di 4 rate trimestrali. Tuttavia, qualora l'importo dovesse essere superiore ad €. 5.000,00 il responsabile del tributo dovrà esigere la presentazione di apposita garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente ovvero il deposito presso il Comune di un libretto di risparmio al portatore intestato al Comune con fondi disponibili per un importo almeno pari a quello da rateizzare. In questo secondo scaglione è consentita la rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate trimestrali.
2. Competente all'esame dell'istanza è il Responsabile del tributo e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.
3. Il Responsabile dispone l'applicazione della rateizzazione di cui al primo periodo del comma 1 anche per importi inferiori ad €. 2.500,00 qualora il contribuente si trova in condizione economiche tali da avere un ISEE pari o inferiore ad €. 7.500,00



# Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

3. Il contribuente che abbia aderito ad un accertamento emesso dal Comune, nel caso lo ritenga più conveniente, può comunque chiedere la rateizzazione prevista dall'art. 7 del Regolamento comunale sull'accertamento con adesione, con le modalità ed i limiti in esso stabiliti.

## ART.12 BIS – RATEIZZAZIONE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Fatta salva diversa e specifica normativa, per le entrate extra tributarie la rateizzazione può essere concessa su richiesta del privato cittadino in carico ai servizi sociali comunali per un massimo di quattro rate trimestrali. Il Responsabile del servizio interessato su motivata e documentata richiesta del debitore, potrà stabilire i termini di dilazione.

Le somme dovute saranno gravate dell'interesse legale vigente.

## ART. 13 COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI SU INIZIATIVA DEL COMUNE

1. Nel caso in cui tra il Comune ed un terzo soggetto esista un obbligo reciproco di debito e credito, gli stessi, qualora siano liquidi ed esigibili, si estinguono, ai sensi dell'art. 8 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) e dell'art. 1241 e seguenti del Codice Civile, per gli importi corrispondenti.

2. Il responsabile del Servizio Finanziario, qualora lo ritenga opportuno e dopo aver acquisito l'assenso del responsabile della singola entrata, provvede ad effettuare la compensazione e a darne comunicazione per iscritto al debitore/creditore.

## ART.13 BIS – COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI RELATIVI A TRIBUTI LOCALI SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente che intende compensare somme a credito con quelle a debito ha l'onere di dare comunicazione scritta al comune entro il termine previsto per il versamento dell'importo a debito. In tale comunicazione dovrà indicare la natura del credito ed il motivo del suo verificarsi

2. L'Ufficio tributi predisporrà un modello standard che potrà essere utilizzato a tal fine. Il medesimo ufficio verificherà, entro i termini previsti per l'accertamento del mancato o parziale versamento dell'importo a debito, la sussistenza del credito vantato dal contribuente. Nel caso si verifichi che tale credito non sussiste in tutto o in parte verranno applicate le sanzioni per il mancato versamento oltre al recupero dell'imposta dovuta.

3. La mancata tempestiva comunicazione equivale a mancata effettuazione della compensazione con il conseguente accertamento di mancato/insufficiente versamento e applicazione delle relative sanzioni.

4. La suddetta procedura dovrà essere utilizzata qualunque forma di versamento venga scelta, compresa quella che prevede l'utilizzo dell'F24.

## CAPO V - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA E ATTIVITA' CONTENZIOSA



# Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

## ART. 14 - ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI ACCERTAMENTO

1. L'ufficio competente, in caso di conoscenza di nuovi fatti, dati ed elementi, esercita il potere di annullamento dell'atto recante la pretesa tributaria, totale o parziale.

## ART. 15 - IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI ACCERTAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale procede, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di accertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
- d) doppia imposizione o tassazione;
- e) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- f) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di accertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

## ART. 16 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Si applica per le entrate tributarie il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione.

## CAPO VI - DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA DELLO "STATUTO DEL CONTRIBUENTE"

### Art.17 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. Il Comune, quale soggetto attivo di imposte, adegua il rapporto con i contribuenti improntandolo al principio della collaborazione e della buona fede.



# Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

2. Il Comune assicura la massima diffusione della normativa relativa ai tributi di sua competenza sia di promanazione statale che di regolamentazione interna, con gli strumenti anche informatici necessari.

3. Il Comune assicura altresì l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

4. Gli atti amministrativi conseguenti all'attività di controllo devono garantire la massima chiarezza delle motivazioni e l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono a fondamento.

## Art.18 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Ufficio tributi specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione di disposizioni tributarie di competenza comunale a casi concreti, qualora vi sia obiettiva incertezza sull'applicazione delle stesse.

2. Si rinvia a quanto previsto dalla normativa generale in materia.

3. Nel caso il quesito posto abbia rilevanza generale, il Comune può rispondere a mezzo circolare o risoluzione alla quale assicurare la diffusione prevista dall'articolo precedente.

## CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 Gennaio 2017

